

TRIBUNALE DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Causa n. xxxxxx R.G.

Il Giudice Istruttore

esaminati gli atti di causa, sciolta la riserva;

- in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, osserva:

- la prova per testi articolata da parte TIZIA (con la figlia delle parti indicata quale testimone) non è ammissibile in quanto formulata in modo del tutto generico con riguardo alle spese in relazione alle quali il CAIO avrebbe prestato il consenso. Va considerato, infatti, che trattasi di numerose spese sostenute dalla TIZIA in diversi anni e per plurime causali, e che dai documenti prodotti in giudizio delle parti (messaggi e missive scambiate tra le parti) non emerge affatto una posizione di conoscenza e di pacifica o anche solo tacita approvazione, da parte del CAIO, di ogni qualunque spesa da sostenersi per i figli, e va considerata, altresì, la posizione processuale del CAIO di contestazione della sussistenza del proprio consenso in ordine a molte di tali spese, onde era onere dell'TIZIA articolare in modo compiuto e puntuale la prova in merito alla sussistenza del consenso del CAIO in ordine alle diverse spese;

- la richiesta, avanzata da parte convenuta, di emissione di ordine di esibizione nei confronti di TIZIA per l'acquisizione al giudizio delle dichiarazioni dei redditi di TIZIA, al fine di verificare le spese per le quali costei avrebbe beneficiato e beneficerebbe di deduzioni fiscali va rigettata, atteso che l'accertamento di detta circostanza è del tutto ininfluenza ai fini della decisione (così come, quindi, la documentazione che la dovrebbe comprovare);

- Proposta conciliativa/transattiva (art. 185 bis c.p.c.):

- considerato che ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice";

- considerato che non vi è istruttoria da espletare;

- considerato che ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il Giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92";

- ritenuto, alla luce delle difese e delle domande rispettivamente spiegate dalle parti e sulla base delle attuali emergenze processuali (considerato in particolare: che l'ampliamento della domanda con

riguardo alle spese dell'anno 2015 è inammissibile in quanto domanda nuova, peraltro tardivamente operata nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma e non nella prima; che le spese per le quali è chiesto il rimborso sono tutte debitamente documentate; che, alla luce del provvedimento che disciplina la distribuzione tra i due genitori delle spese da sostenersi per i figli, che costituisce il titolo posto a base della domanda di rimborso avanzata da TIZIA, deve ritenersi sussistente l'obbligo del resistente di contribuire alle spese mediche di natura straordinaria, ed a quelle di studio da sostenersi in favore dei figli; che, pertanto, deve ritenersi dovuto il 50% per tutte le spese di tale natura di cui agli elenchi prodotti da parte TIZIA, documenti di cui ai nn. 7) e 8) della produzione di parte -rispettivamente titolati "Spese mediche - Istruzione e Casa 2013 documentate", "Spese mediche-istruzione-casa 2014 documentate"; che, diversamente, le spese sostenute per l'immobile (pur adibito a casa familiare) per le quali TIZIA chiede il rimborso al CAIO, trattandosi di spese di manutenzione/conservazione/condominiali straordinarie dell'immobile, esse non trovano la loro causale del titolo invocato nell'odierno giudizio, bensì sul diverso rapporto di comproprietà tra la TIZIA ed il CAIO sull'immobile, onde esse vanno tutte espunte da quelle oggi richieste dalla TIZIA -così, ad esempio, l'importo di € 2500,00 del 22/07/2013 per "saldo ATP", l'importo di € 2367,60 dell'11/01/2014 per "fattura porta", l'importo di € 50,00 del 30/06/2014 per "spese straordinarie condominio", etc.-; che per quanto riguarda il viaggio vacanza-studio all'estero della figlia Mevia, trattasi di spesa "mista" di studio- culturale-ricreativa che, anche in ragione dell'elevato importo, andava previamente concordata tra i coniugi, onde deve ritenersi che in mancanza di prova sulla preventivo consenso da parte del padre, che per l'ipotesi di spese ricreative deve ritenersi doveroso acquisire, il CAIO non può essere chiamato a contribuirvi se non per una parte astrattamente riconducibile alle spese di studio, onde appare conforme al provvedimento giudiziale ritenere dovuto dal padre il 50% del 50% dell'importo complessivo di detta spesa), che possa essere formulata alle parti la seguente proposta transattiva: *"1) CAIO corrisponderà a TIZIA il 50% delle spese di cui agli elenchi prodotti da parte TIZIA titolati "Spese mediche - Istruzione e Casa 2013 documentate", "Spese mediche-istruzione-casa 2014 documentate", fatta eccezione per le spese sostenute per l'immobile, e fatta eccezione per la spesa relativa al viaggio vacanza-studio all'estero della figlia del 2013 per la quale corrisponderà il 50% del 50% dell'importo complessivo dell'esborso; 2) spese del giudizio a carico del CAIO nella misura di 1/3, compensate per il resto (in ragione del fatto che per le spese mediche non vi è prova che l'TIZIA abbia in qualche modo neppure tentato di sostenerle beneficiando dell'assicurazione sanitaria stipulata dal CAIO -anche- in favore dei figli, e per la parziale soccombenza reciproca dovuta al rigetto della domanda attorea per parte delle spese richieste), e liquidate, per la indicata misura di 1/3, in € 805,00 per compensi (riconosciuti quelli per le prime tre fasi del giudizio, dimezzati quelli dell'ultima di esse -quella istruttoria- non essendosi svolta acquisizione di prove orali), € 88,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, e cpa ed Iva come per legge;*

- ritenuto che le parti debbano far conoscere le loro determinazioni rispetto a tale proposta entro la prossima udienza, con l'avvertenza che la mancata presa di posizione sarà intesa come rifiuto della proposta conciliativa, e che al pari del rifiuto espresso, che dovesse in seguito rivelarsi ingiustificato, darà luogo a valutazione ai sensi delle norme richiamate, e considerando che il prosieguo del giudizio comporterà un aumento delle spese del giudizio (stante la ulteriore attività difensiva da inesorabilmente espletarsi);
- non appare superfluo ricordare alle parti che esse possono conciliare la lite anche in termini diversi dalla superiore proposta, ma che in linea con essa siano comunque di sufficiente reciproca soddisfazione su un piano puramente transattivo;

p q m

- rigetta le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti;
- formula la proposta conciliativa di cui in motivazione e rinvia la causa all'udienza del XXXXX perché le parti si pronuncino in merito.

Foggia, XXXXX.

Il Giudice